|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/09/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc177139116)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc177139117)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc177139118)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc177139119)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES REGIONALE**

Con comunicazione datata 12.09.2024, l’ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL ha rinunciato a prendere parte al Campionato in epigrafe. Conseguentemente, l’organico di detto campionato viene integrato, come da graduatoria di ammissione definitiva pubblicata nel CU n. 9 del 25.07.2024, con l’inserimento, nel girone A. dell’U.S. CASTELFRETTESE A.S.D.

**Si allega il calendario –** **Gironi A, B, C**

**AFFILIAZIONI**

La F.I.G.C. ha ratificato la seguente domanda:

**matr. 963114 FUTSAL COMUNANZA A.S.D. Comunanza (AP)**

**MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti domande:

**da 952047 A.D. POL. SERRA SANT’ABBONDIO Serra Sant’Abbondio (PU)**

**a 952047 A.D. POL. SERRA VOLANTE Serra Sant’Abbondio (PU)**

**CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

**COMPOSIZIONE GIRONI**

**Delegazione Provinciale PESARO URBINO**

**Girone A**

955254 SSDARL ACADEMY MONTECCHIO

69076 A.S. BORGO PACE

952033 A.S.D. CESANE

951905 U.S.D. FURLO

951554 A.S.D. GALLO FOOTBALL

936158 A.S.D. OLIMPYA VILLA PALOMBARA

955012 A.S.D. PIEVE DI CAGNA

700572 A.S.D. PIOBBICO 90

919710 A.S.D. POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI

953931 A.S.D. POLISPORTIVA BOTTEGA SSD

954810 SSDARL SAMMARTINESE NEXT GEN

949763 A.S.D. SAN SILVESTRO

68628 S.S. SCHIETI

71655 A.S. TORRE

935703 A.S.D. VALFOGLIA

**Girone B**

910979 A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.

71279 A.D.C. BABBUCCE

962250 CASA 33

59072 CORINALDO CALCIO F.C. ASD

963274 FANO CALCIO S.S.D. A R.L.

962997 MAROTTA MAROSO MONDOLFO

700347 G.S. NOVILARA CALCIO

952136 A.S.D. NUOVA BEDOSTI

700228 A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA

916085 A.S.D. REAL CASEBRUCIATE W.FIRE

949432 A.S.D. REAL METAURO 2018

955014 A.S.D. REAL PORTO SENIGALLIA

962320 REAL VALLONE A.S.D.

945744 S.S.D. TRE PONTI SRL

921236 A.S.D. VIRTUS CASTELVECCHIO 1984

**Delegazione Provinciale ANCONA**

**Girone C**

947278 A.S.D. ALBACINA 1972

921190 A.S.D. ATLETICO 2008

60248 U.S. CAMERATESE A.S.D.

938204 A.S.D. FABRIANO

922794 JUNIOR OSIMANA

917163 U.S. JUNIORJESINA LIBERTAS ASD

949722 A.S.D. L.EUROPA LUCIANO BOCCHINI

951379 A.S.D. MAIOLATI UNITED

68629 POL. POGGIO S.MARCELLO A.S.D.

952047 A.D. POL. SERRA VOLANTE

962896 POLVERIGI CALCIO

945264 A.S.D. REAL SASSOFERRATO

962194 U.S. SPES JESI

930920 A.S.D. URBANITAS APIRO

63495 A.S.D. VALLE DEL GIANO

**Girone D**

962237 AMATORI PORTO POTENZA

955312 S.S.D. AMATORI STESE 2007 SRL

71836 A.S.D. ATLETICO ANCONA 1983

947201 A.S.D. ATLETICO CONERO

700590 A.P.D. COLLE 2006

962238 EQUIPE CALCIO

932678 A.S.D. JUNIORCALCIOANCONA

80013 A.S.D. MONTECOSARO

916298 A.C.D. MORROVALLE

952048 A.S.D. NUOVA AQUILA

204948 A.S.D. PONTEROSSO CALCIO

963144 SPLENDORVITT LORETO A.S.D

951553 A.S.D. UNION PICENA

938228 A.S.D. VEREGRENSE CALCIO

700068 A.S.D. VIS CIVITANOVA

**Delegazione Provinciale MACERATA**

**Girone E**

922707 ABBADIENSE

916134 A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO

962248 CARIMA CALCIO A.S.D.

912467 S.G.C. CORRIDONIENSE

922710 ELITE TOLENTINO S.S.D.R.L

947630 A.S.D. GIOVANILE NICOLO CESELLI

962224 JUNIOR MONTEMILONE

962897 PETRIOLESE CALCIO

962067 POL. FALERIO

962053 POL. KAIROS 3 MONTI

42860 P.G.S. ROBUR A.S.D.

945846 A.S.D. S.C. SERVIGLIANO

919562 ASR SAN GINESIO CALCIO

932918 A.S.D. SFORZACOSTA 2010

962405 VISSO-ALTONERA CALCIO1970

**Delegazione Provinciale FERMO**

**Girone F**

962060 AMATORI SAN GIORGIO

935626 C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D.

69883 A.S.D. CAMPIGLIONE CALCIO

962950 G.S.A. LE DUE PALME

650727 POL. GROTTESE A.S.D.

955016 A.S.D. LA ROBBIA

949606 A.S.D. LAPEDONESE

937913 A.S.D. MAGLIANO CALCIO 2013

954013 A.S.D. MONTELPARO

963318 MONTEPACINI MOLINI GIROLA

963314 POL. PETRUS

951552 A.S.D. POLISPORTIVA ALTIDONA

963319 REAL PORTO SANTELPIDIO 24

206460 POL.D. SPES VALDASO 1993

65031 A.S. TORRESE CALCIO

**Delegazione Provinciale ASCOLI PICENO**

**Girone G**

954008 A.S.D. AMANDOLA CALCIO

953218 A.S.D. APPIGNANO 2020

952172 A.S.D. ATLETICO SAN BEACH 2019

72908 POL. CAMPOFILONE

58339 POL. CARASSAI

949669 A.S.D. COLLISPORTVILLAGE

949720 A.S.D. MICIO UNITED

72906 S.S.D. MONTICELLI CALCIO S.R.L.

205335 SSDARL POLISPORTIVA BORGOSOLESTA

71427 A.S.D. POLISPORTIVA COSSINEA

947593 A.S.D. POLISPORTIVA FORCESE

910308 A.S.D. PORTA ROMANA

963093 PORTO DASCOLI CITY F.C.

81860 A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI

71434 A.S.D. ROCCAFLUVIONE

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 28 – RIUNIONE DEL 3 settembre 2024

**Procedimento n. 1/ 2024-2025**

**Decisione n. 1/TFT 2024-2025**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente Segretario f.f.

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti - Componente

nella riunione del 3 settembre 2024 in relazione al ricorso della società A.S. Jesina Srl ha emesso la seguente decisione.

FATTO

Con ricorso del 12 agosto 2024 la società A.S. Jesina Srl, (di seguito per brevità Jesina) ha convenuto dinanzi all’intestato Tribunale il Comitato Regionale Marche, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società Alma Juventus Fano 1906 srl (di seguito per brevità Fano) per ottenere:

a) in via cautelare, la sospensione del C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell’organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025;

b) sempre in via cautelare, la sospensione delle gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione del Comitato Marche o comunque di quelle del Fano e della Jesina;

c) in via principale, l’annullamento del citato C.U. n. 11 del 31 luglio 2024, nella parte in cui ha inserito il Fano nell’organico del Campionato di Eccellenza 2024/2025, ordinando al CR Marche l’integrazione del medesimo organico con la Jesina;

d) in ogni caso, disporre l’inserimento in sovrannumero della Jesina al Campionato di Eccellenza 2024/2025.

La Jesina nel suo ricorso lamenta:

1) la mancata evasione della istanza di accesso agli atti dalla stessa società inoltrata al Comitato Regionale Marche in data 31 luglio 2024;

2) la violazione del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024, dell’art. 3 dello statuto del Coni e dell’art. 19 delle N.O.I.F. in materia di disponibilità del campo di giuoco;

3) l’invalidità della delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche in merito alla ammissione del Fano in Eccellenza;

4) - 5) l’inosservanza, da parte del Fano, del C.U. n. 4 del 4 luglio 2024 del C.R. Marche in materia di ammissione ai campionati per la mancata regolarizzazione delle pendenze nei confronti dei tesserati e per impossibilità di indicare il campo di giuoco nel secondo termine del 29 luglio 2024.

A sostegno del ricorso la Jesina ha prodotto la copia dei C.U. n. 11/2024, n. 4/2024, n. 9/2024, n. 12/2024 del C.R. Marche, del C.U. n. 152 del 24/6/2024 del Dipartimento Interregionale della LND, due mappe, la visura CCIAA della società Alma Juventus Fano, la documentazione attestante l’utilizzo degli stadi Diana e di Fermignano, alcuni articoli di stampa, l’istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2024, la risposta del C.R. Marche del 12 agosto 2024 e la determinazione n. 1654 del 02/08/2024 del Comune di Fano.

In data 14 agosto 2024 il Tribunale ha fissato la discussione del ricorso e della istanza cautelare per il giorno 2 settembre 2024 ore 17.00, data della prima camera di consiglio utile del collegio, inviando la relativa comunicazione a tutte le parti.

Nella stessa data si è costituita in giudizio la società Alma Juventus Fano 1906 srl la quale ha chiesto che il ricorso della Jesina venisse dichiarato inammissibile ed improcedibile in quanto non è stato impugnato il C.U. n. 4 del 04/07/2024 del C.R. Marche nel quale è stato pubblicato l’elenco delle società aventi diritto alla iscrizione al Campionato di Eccellenza della stagione 2024/2025, società tra le quali è presente la Alma Juventus Fano 1906 srl.

Il Fano ha richiesto comunque che il ricorso venisse respinto in quanto infondato nel merito ed ha prodotto una copia del C.U. n. 4/2024 del C.R. Marche.

In data 29 agosto 2024 si è costituito in giudizio il Comitato Regionale Marche, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l’ecc.mo Tribunale Federale Territoriale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta:

- respingere le richieste cautelari avanzate da parte ricorrente, non sussistendo alcun fumus boni iuris ed alcun pregiudizio grave ed irreparabile, come richiesto dall’art. 96 del codice di giustizia sportiva;

- respingere in ogni caso il ricorso nel merito perché del tutto infondato in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e compensi di legge”.

Il C.R. Marche ha prodotto numerosi documenti tra cui le varie comunicazioni intercorse con le parti, tra cui la lettera del 23 agosto 2024 del C.R. Marche inviata alla Jesina con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 31 luglio 2024 e tutta la documentazione inerente l’iscrizione al campionato della società Alma Juventus Fano 1905 srl.

In base a tale documentazione il C.R. Marche ha chiesto la reiezione del ricorso e di tutte le istanze con lo stesso inoltrate in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In data 30 agosto 2024 l’avv. Fabrizio Duca per la Jesina ha inviato una memoria difensiva nella quale sono state ribadite con ulteriori argomentazioni le istanze e le richieste già esposte nel ricorso introduttivo.

Alla memoria sono stati allegati questi ulteriori documenti:

17 ) Pec 25/08/2024 richiesta documentazione al CR Marche;

18) Pec 23 agosto CR Marche in risposta ad istanza di accesso agli atti e relativi allegati;

18/bis ) Pec 27 agosto CR Marche in risposta alla integrazione degli atti inoltrati in seguito alla istanza di accesso agli atti e relativi allegati;

19 ) Comunicazioni Come di Fano / Alma Juventus Fano;

20 ) Convenzione Comune di Fermignano / ASD Fermignano Calcio;

21 ) Vallesina TV “ *Alma Fano: il Sindaco di Fermignano coinvolge la Prefettura “;*

*22)* Resto del Carlino, 29 agosto 2024, “ *Alma Fano, gli ex giocatori diffidano il club. “.*

In pari data il Fano ha depositato due memorie difensive, una alle ore 21.34 ed una alle ore 23.00, scrivendo nel messaggio Pec dell’ultimo invio *“ la presente annulla e sostituisce la precedente pec. “.*

Nell’ultima memoria inviata il Fano ha argomentato più dettagliatamente le proprie difese, insistendo per la reiezione del ricorso e depositando numerosi documenti tra cui i C.U. n. 67/2023, 115/2023, 4/2024, 7/2024, 9/2024 e 11/2024, nonché la visura CCIAA della Jesina, la decisione n. 91/2017 del Collegio di Garanzia del CONI, la decisione della C.F.A SS. UU. n. 45/CFA-23/24, la Pec del C.R. Marche del 23-7-2024 destinata al Fano, la Pec del 26/7/2024 del Fano al C.R. Marche, la Concessione stadio del Fermignano e le spese documentate anticipate ed obbligazioni assunte per la stagione 2024/2025.

In questa memoria il Fano ha ribadito le richieste esposte nella memoria di costituzione, chiedendo anche la reiezione della istanza cautelare della Jesina ed eccependo per la prima volta la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente.

Alla udienza di discussione del 3 settembre 2024 hanno partecipato i legali delle parti, in presenza l’avv. Duca per la Jesina e gli avvocati Edoardo Chiacchio e Alessandro Gammieri per il Fano, e in collegamento da remoto, autorizzato dai colleghi presenti, gli avvocati Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per il C.R. Marche; tutti i legali hanno illustrato le proprie argomentazioni e ciascuno ha insistito nelle rispettive richieste e conclusioni come verbalizzato in atti.

DIRITTO

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nella memoria del 30 agosto 2024 dal Fano, il quale sostiene che la Jesina non avrebbe alcun diritto processuale in quanto il suo inserimento nella graduatoria di rispescaggio costituirebbe una semplice aspettativa da poter esercitare solo ed esclusivamente nel caso in cui un club, avente diritto, sia stato escluso dall’organo federale competente a decidere sull’ammissione ai campionati.

Il Tribunale ritiene che tale eccezione sia tardiva in quanto non sollevata nella memoria di costituzione in giudizio, ma solo nella memoria difensiva del 30 agosto 2024.

In ogni caso il Tribunale ritiene che l’eccezione sia infondata in quanto la giurisprudenza in materia ha più volte affermato la legittimazione attiva del soggetto che può vantare una posizione speciale e qualificata rispetto al provvedimento autoritativo dal cui effetto deriverebbe l’ingiusta lesione della propria situazione giuridica.

Il Tribunale ritiene che la posizione della Jesina che nel C.U. n. 9 del 25-7-2024 risulta essere inserita nella Graduatoria per Completamento Organici 2024/2025 al secondo posto della categoria Eccellenza dopo la società ATLETICO CENTOBUCHI sia tale da legittimare il suo diritto a ricorrere contro il provvedimento qui impugnato, anche perchè nel C.U. n. 11 del 31 luglio 2024 risulta essere stata inserita nell’organico Eccellenza la società ATLETICO CENTOBUCHI per cui l’eventuale esclusione del FANO in conseguenza del ricorso in esame comporterebbe l’inserimento della JESINA nell’organico ECCELLENZA.

Pertanto sussiste un interesse non solo personale e diretto della Jesina alla proposizione del ricorso ma anche attuale e concreto dal quale può derivare una prospettiva di vantaggio per cui sussiste la legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

In relazione al procedimento di accesso agli atti instaurato della Jesina, risulta documentato in atti che l’istanza è stata ritualmente accolta con l’invio – avvenuto in data 23 agosto 2024 - della documentazione, una volta scaduto il termine di legge di 10 giorni dalla obbligatoria comunicazione inviata alla contro-interessata società Alma Juventus Fano 1906 srl, documentazione che peraltro è stata depositata agli atti del procedimento dallo stesso C.R. Marche.

Pertanto in merito alla relativa istanza contenuta nel ricorso non deve essere assunto alcun provvedimento.

Per quanto riguarda le richieste istruttorie le stesse vanno respinte in quanto la documentazione prodotta in atti è sufficiente per emettere subito la decisione.

Nel merito del ricorso lo stesso risulta infondato in quanto la documentazione prodotta dimostra che il C.R. Marche ha agito con osservanza delle norme in materia.

Infatti debbono essere respinte in quanto non fondate tutte le eccezioni sollevate dalla Jesina, ovvero:

a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Jesi, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell’invio della richiesta di deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società;

b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l’utilizzo del campo sportivo di Fermignano;

c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;

d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio direttivo del C.R. Marche.

Tali eccezioni vanno respinte in base alle seguenti motivazioni.

**a) necessità di indicare un impianto di gioco situato nel comune di appartenenza, ovvero quello di Fano, mancata indicazione nei termini di un campo sportivo alternativo a quello di Fano, tardività dell’invio della richiesta di deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, NOIF, necessità che un impianto di gioco sia esclusivamente a disposizione di una unica società.**

La Jesina sostiene che :

1- il Fano avrebbe dovuto obbligatoriamente indicare quale impianto di gioco dove disputare le sue gare casalinghe, un campo sportivo ubicato nel Comune di Fano;  
2 – il Fano non avrebbe indicato nei termini un impianto di gioco alternativo a quello di Fano;

3 – la richiesta di deroga ex art. 19 comma 4 NOIF sarebbe stata inviata in ritardo;

4 – sia necessario che un impianto di gioco sia a disposizione e sia utilizzato da una sola società sportiva.

Tale contestazioni risultano essere prive di fondamento di fatto e giuridico.

Innanzitutto la lettura dell’art. 19 NOIF consente di verificare che la disposizione facoltizza i Comitati Regionali ad autorizzare lo svolgimento delle gare in Comuni diversi da quello in cui ha sede la società, sussistendone fondati motivi: non esiste quindi un obbligo invalicabile di disputare le gare in un campo sportivo situato nel proprio comune.

Nel caso in esame la società Fano, sin dalla tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato ( vedi documento n. 5 prodotto dal C.R. Marche ), ha richiesto in deroga all’art. 19 delle NOIF, di disputare le gare in un campo diverso da quello di Fano: infatti nella domanda di iscrizione al campionato il Fano ha indicato l’impianto sportivo di Osimo.

Il C. R. Marche con pec del 23 luglio 2024 ha comunicato al FANO che, verificato che nella domanda di iscrizione era stato indicato come campo sportivo ove disputare le gare casalinghe quello ubicato in Osimo, cioè un impianto di gioco sito in un comune diverso da quello in cui ha la sede il Fano, ha fissato il termine perentorio del 29 luglio 2024 per indicare un impianto idoneo alla disputa del campionato di competenza nel comune di Fano o per presentare istanza in deroga ai sensi dell’art. 19 comma 4 delle NOIF, restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla domanda di ammissione e alla eventuale istanza in deroga.

Il Fano con Pec del 24 luglio 2024 ( vedi doc. 6 prodotto dal C.R. Marche ) ha inviato l’ istanza di deroga ex art. 19 comma 4 delle NOIF, motivandone le ragioni e provandole con la documentazione alla stessa allegata.

In particolare, la suddetta società ha evidenziato che il diniego dell’amministrazione comunale di Fano all’utilizzo del campo sulla presunta sussistenza di debiti scaduti, fosse del tutto immotivato, documentando l’intervenuta sospensione della cartella di pagamento e la rateizzazione di residui debiti riferibili alla precedente gestione.

Nella istanza in deroga veniva indicato l’impianto di gioco di Osimo.

Il FANO con PEC del 26 luglio 2024 prodotta in atti inviava una integrazione alla istanza in deroga nella quale comunicava di aver ottenuto la disponibilità anche dell’impianto di gioco sito in Fermignano, posto nella medesima provincia e nelle immediate vicinanze del Comune di Fano ( PU ), a differenza del campo sportivo, già indicato, di Osimo posto nella provincia di Ancona, allegando l’accordo raggiunto con la società Fermignanese, soggetto concessionario dell’utilizzo dell’impianto di gioco sito nel Comune di Fermignano.

Anche tale integrazione risulta essere stata inviata entro il termine del 29 luglio 2024 ore 13.00 stabilito dal C.R. Marche.

Prima che il C.R. Marche assumesse la decisione in relazione alla domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza e quindi che venisse assunta anche la decisione relativa alla istanza di deroga inoltrata ex art. 19 comma 4 NOIF, con due PEC inviate in data 29 luglio 2024 – rispettivamente la prima alle ore 19.53 e la seconda alle 23.46, il Fano ha comunicato al C.R. Marche che avrebbe disputato le gare casalinghe del campionato Eccellenza nell’impianto di Fermignano ( prima PEC ) ed ha inviato ad integrazione della istanza di deroga due nulla osta alla disponibilità del campo di giuoco di Fermignano ( seconda PEC ) .

Il Consiglio Direttivo del C.R. Marche con verbale n. 3 del 31 luglio 2024 ha accolto l’istanza deroga ex art. 19, comma 4 NOIF inoltrata dal Fano e, non sussistendo altri impedimenti, ed ha accettato la domanda di iscrizione del Fano al campionato Eccellenza.

Con PEC del 31 luglio 2024 il Presidente del C.R. Marche ha comunicato al Fano che in relazione alla istanza in deroga ex art. 19 delle N.O.I.F. *“ la suddetta istanza alla luce delle ragioni addotte è accolta in via eccezionale per la sola stagione sportiva 2024/2025. Ne consegue che la società in indirizzo disputerà le gare casalinghe del campionato di Eccellenza 2024/2025, organizzato dal Comitato regionale Marche, presso l’impianto sportivo “ Comunale principale “ presso il Comune di Fermignano. “.*

Alla luce di quanto esposto, la società Fano non è incorsa in nessuna inosservanza di termini perentori, avendo effettuato quanto richiesto ai fini della indicazione del campo di giuoco diverso da quello ubicato nel suo Comune, sin dal 15 luglio 2024 ed avendo inoltrato tempestivamente entro il termine fissato per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 sia la istanza di deroga ex art. 19, comma 4, NOIF on indicazione dell’impianto di Osimo in data 25 luglio 2024, sia la integrazione con indicazione anche dell’impianto di Fermignano in data 26 luglio 2024.

La istanza di deroga e l’integrazione risultano inviate tempestivamente e contenevano sia i documenti attestanti la disponibilità dei due campi sportivi che le comprovate motivazioni per ottenere la deroga per cui non risulta violato alcun termine.

Ai fini del rispetto del termine, il Tribunale ritiene non rilevante l’invio – dopo la scadenza del termine - delle due PEC del 29 luglio 2024 alle ore 19.53 in quanto con tali invii il Fano, da un lato, ha soltanto comunicato di voler optare per l’impianto di Fermignano, posto nella stessa provincia in cui si trova la sua sede e nelle vicinanze dello stesso comune di Fano, ed inviato ii nulla osta alla disponibilità del campo di Fermignano ad integrazione della istanza di deroga, alla quale era stata già allegato l’accordo sottoscritto con la Fermignanese per l’utilizzo dell’impianto sportivo suddetto.

Alla scadenza del termine fissato dal C.R. Marche per le ore 13.00 del 29 luglio 2024 l’istanza di deroga era stata comunque presentata ed era completa di tutta la documentazione necessaria per cui il Consiglio Direttivo del C.R. Marche ben avrebbe potuto accogliere l’istanza, accettando come campo di gioco o quello di Osimo o quello di Fermignano.

Quindi vanno respinte le eccezioni relative alla mancata indicazione di un campo sportivo e di tardività nell’invio della istanza di deroga ai sensi dell’art. 19, comma 4, NOIF, così come va respinta la eccezione relativa alla necessita che una società abbia a disposizione in via esclusiva un impianto di gioco, non essendo ciò previsto da alcuna norma ed essendo fatto notorio la legittima utilizzazione di un campo sportivo da parte di più di una società.

**b) illegittimità della convenzione stipulata con la società Fermignanese per l’utilizzo del campo sportivo di Fermignano**

Va respinta la contestazione relativa alla presunta invalidità dell’accordo stipulato tra la Fermignanese e il Fano in relazione all’utilizzo del campo sportivo di Fermignano anche da parte del Fano.

Infatti, come risulta dalla convenzione tra il Comune di Fermignano e la società Fermignanese, quest’ultima è autorizzata a far utilizzare l’impianto anche da altre società sportive, senza dover chiedere alcuna autorizzazione all’amministrazione comunale a meno che non si tratti di società aventi sede nello stesso comune di Fermignano.

Risulta peraltro pacifico che l’utilizzo del campo sportivo di Fermignano sia stato già concesso ad altre squadre di altri comuni, come è avvenuto per la società Acqualagna, senza che sia stata richiesta l’autorizzazione al Comune e senza che il Comune abbia obiettato o contestato alcunchè.

Peraltro le dichiarazioni del Sindaco di Fermignano, riportate nell’articolo della Vallesina TV prodotto dalla società ricorrente, confermano che nessuna autorizzazione deve essere chiesta all’amministrazione comunale, la quale – a parole del suo primo cittadino - non ha contestato la mancanza dell’autorizzazione del comune a far svolgere sul suo campo sportivo le gare di Eccellenza del Fano, ma ha posto soltanto una questione di ordine pubblico, rivolgendosi per tale problema al Prefetto, dichiarando: “ *L’amministrazione comunale non c’entra assolutamente nulla con questa storia in quanto la decisione l’ha presa l’Unione sportiva Fermignanese, subaffitando l’impianto sportivo. Ho chiesto al Prefetto un presidio adeguato di forze dell’ordine e se ciò non potesse essere garantito dovrei firmare una ordinanza per vietare le partite. “*

**c) sussistenza di pendenze debitorie a carico del Fano;**

La ricorrente deduce di essere a conoscenza di pendenze debitorie della società Fano nei confronti di tesserati e che quindi la sua ammissione al Campionato di Eccellenza sarebbe illegittima per violazione del CU n. 4/2024 che imporrebbe l’assolvimento di detti debiti.

Nessuna prova è stata fornita in merito a tale contestazione se non la produzione di articoli di giornale che non hanno e non possono avere alcun valore probatorio in relazione alla necessità che fa carico al C.R. Marche di accertare al momento della iscrizione al campionato di competenza che la società non abbia pendenze e, nel caso in esame, il Comitato ha effettuato i dovuti rituali accertamenti dai quali non sono emersi nè lodi arbitrali emessi a favore di tesserati, né altri equipollenti titoli comprovanti la sussistenza di tali presunti debiti.

Nell’estratto del C.U. n. 1 della LND prodotto in atti la materia è disciplinata a pagina 5 e si dispone che debba essere effettuato il pagamento dei soli lodi emessi alla data del 31 maggio 2024 ( vedi doc. 8 prodotto dalla difesa del C.R. Marche ).

Per quanto riguarda il Fano non sono risultate esistere pronunce debitorie da soddisfarsi per cui l’eccezione va rigettata essendo infondata.

**d) carenza di motivazione nella decisione del Consiglio Direttivo del C.R. Marche.**

La Jesina sostiene che la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche di accoglimento della domanda del Fano di disputare le partite di Campionato fuori del proprio Comune sarebbe priva di motivazione.

Anche tale doglianza non è fondata.

Risulta per tabulas come il Comitato abbia preso in esame l’istanza in deroga, disponendone l’accoglimento sulla scorta delle ragioni addotte nella medesima domanda, il che rende il provvedimento assolutamente motivato,

Infatti nella lettera del 31 luglio 2024 del Presidente del C.R. Marche inviata al Fano ( doc. n. 7 prodotto dal C.R. Marche ) si legge che l’istanza in deroga è accolta “ *alla luce delle ragioni addotte “.*

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Francesco Scaloni

**Procedimento n. 3/TFT – 2024/2025**

**Decisione n. 2/TFT 2024/2025 relativa al**

**deferimento Prot. 3257/938 pfi 23 24/PM/vdb del 5 agosto 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 3 settembre 2024,

a seguito del deferimento n. 3257/938 pfi 23 24/PM/vdb del 5 agosto 2024 a carico del sig. ENRICO AGUZZI e della società A.S.D. U.S. FOSSOMBRONE CALCIO ha emesso la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 5 agosto 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. il sig**. Enrico Aguzzi**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Fossombrone Calcio:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 31, comma 1 lett. a), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal Regolamento “LND Standard” allegato al Comunicato Ufficiale n. 85/A della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. U.S. Fossombrone Calcio, società concessionaria dello stadio Comunale di Fossombrone (PU), degli impianti annessi e delle relative attrezzature siti in Piazzale Grande Torino n. 2 in virtù di convenzione sottoscritta con il Comune di Fossombrone in data 9.11.2015, omesso di provvedere alla corretta manutenzione e conservazione del campo supplementare sintetico dello Stadio Comunale di Fossombrone (PU) in cui si è disputato l’incontro Sammartinese – Nuova Bedosti del 9.12.2023, valevole per il girone B del Campionato di Terza Categoria;

2. la società **A.S.D. U.S. Fossombrone Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Enrico Aguzzi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 6 agosto 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 settembre 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Con successivo provvedimento del 24 agosto 2024 è stato comunicato il differimento della trattazione del procedimento al 3 settembre 2024 per impedimento del Tribunale, impegnato il 2 settembre 2024 quale Collegio di Garanzia per le operazioni elettorali della Assemblea successivamente fissata dal Presidente del Comitato Regionale Marche.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza è comparso l’avv. Fabrizio La Rocca, in rappresentanza della procura federale; per i deferiti è comparso l’avv. Matteo Meta, depositando le procure difensive rilasciategli.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati.

L’avv. Mea ha illustrato i motivi per I quali la società deferita è esente da colpe ed ha richiesto di poter produrre la seguente documentazione: concessione dei campi stipulata tra il Comune e la società deferita, comunicazioni della società al comune, tre delibere di giunta, un articolo del Carlino del 27 agosto 2024 e due nulla osta del comune per l’utilizzo del campo.

In merito a tale richiesta di produzione documentale, il rappresentante della procura si è rimesso alla decisione del Tribunale ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

L’avv. Mea ha chiesto il proscioglimento dei soggetti deferiti.

**La decisione**

Il Tribunale preliminarmente dichiara che la produzione documentale non è ammissibile in quanto tardiva e ne ordina lo stralcio.

Nel merito il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti dalle imputazioni loro rivolte per i seguenti motivi:

a ) il campo di giuoco in questione risulta essere stato regolarmente omologato dal fiduciario dei campi sportivi e utilizzato regolarmente durante l’intera stagione sportiva, sia prima che dopo il 9 dicembre 2023, data di disputa della gara incriminata;

b) l’arbitro della gara ha fatto disputare la gara senza annotare alcunchè in relazione alla presunta pericolosità del campo di gioco: nel supplemento di rapporto si legge soltanto che “ *Prima dell’inizio della gara la Nuova Bedosti comunicava a voce un controllo del terreno di gioco per un* ***presunto*** *avvallamento nei pressi di una area di porta. Dopo avergli comunicato che era necessaria una riserva scritta, questa non veniva presentata al sottoscritto. Invece mi è stato comunicato dal dirigente della Nuova Bedosti che sarebbero entrati in campo senza giocare ma solo per non prendersi la sanzione da parte del giudice sportivo. Durante la gara pur capendo che erano sul terreno di gioco per fare tutto per perdere l’incontro, come previsto dalla regola del regolamento del gioco non potevo sospendere la gara ma solo prendere atto di quanto accadeva* ***e portarla a termine.*** *Il dirigente della Nuova Bedosti non è sceso all’interno del recinto di gioco e si è cancellato dalla distinta. “.*

Quindi risulta documentato in atti che per il direttore di gara si è svolta regolarmente e senza che esistesse alcun pericolo per i giocatori.

Va qui ricordato quanto prevede il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA il quale al punto 6. RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICIALI DI GARA prevede che spetta al direttore di gara “ *consentire o impedire lo svolgimento di una gara in conseguenza dello stato del terreno di gioco e del campo di gioco o in ragione delle condizioni metereologiche. “ .*

Quindi è dovere del direttore di gara non consentire lo svolgimento della gara se sussistono condizioni del campo di gioco che comportino pericolosità per i giocatori: ciò sempre e comunque ed a prescindere dalla presentazione o meno di una riserva scritta.

Il controllo della regolarità del terreno di gioco va fatta dall’arbitro prima di far iniziare la gara ed il fatto che l’arbitro nel caso in esame abbia fatto disputare regolarmente l’incontro, pur avendo ricevuto - e riportato in referto - la segnalazione della esistenza di un presunto avvallamento dimostra che il direttore di gara ha ritenuto non sussistere nessun avvallamento che potesse comportare una situazione di pericolo per i giocatori in quanto – in tale ipotesi – non avrebbe dovuto far disputare l’incontro.

Tale potere-dovere è previsto nelle Decisioni Ufficiali FIGC ( Regola 5/ pagina 50 )

*“ Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare….*

*2) L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori. “.*

Risulta quindi evidente ed incontestabile che, essendo stata fatta regolarmente disputare la gara dal direttore di gara, non esistesse alcuna situazione di pericolo per i calciatori e ciò comporta che i soggetti deferiti debbono essere prosciolti dalle imputazioni loro rivolte.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale non accoglie il deferimento e, per l’effetto, proscioglie i deferiti.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Procedimento n. 4/TFT – 2024/2025**

**Decisione n. 3/TFT 2024/2025 relativa al**

**deferimento Prot. 3794/ 1146 pfi 23-24/PM/rn dell’ 8 agosto 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 3 settembre 2024,

a seguito del deferimento n. 3794/ 1146 pfi 23-24/PM/rn dell’ 8 agosto 2024 a carico del sig. MIRACLE OSAZUWA e della società A.S.D. FC TORRIONE CALCIO 1919 ha emesso la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento dell’8 agosto 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

**1)** il sig. **Miracle OSAZUWA**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. FC Torrione Calcio 1919, per rispondere:

**a)** della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Atletico Centobuchi - Atletica Azzurri Colli del 28 aprile 2024 valevole per il girone H del campionato Under 17 Provinciale: *i*) dapprima raggiunto all'interno del suo spogliatoio l’arbitro della gara e proferito nei confronti dello stesso le seguenti espressioni: "*domani a scuola ti ammazzo, sei un pezzo di merda*"; *ii*) subito dopo, una volta allontanato dallo spogliatoio dell’arbitro, colpito ripetutamente la porta d'ingresso dello stesso invitando il direttore di gara a farlo entrare e proferendo, nel contempo, all’indirizzo dello stesso la seguente espressione: "*apri pezzo di merda, sennò a scuola ti faccio ripagare tutto*";

**b)** della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 29 aprile 2024, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del Tronto (AP), proferito ripetutamente verso l’arbitro della gara Atletico Centobuchi - Atletica Azzurri Colli del 28 aprile 2024 le seguenti espressioni: “*se scrivi qualcosa di quello che è successo ieri, ti ammazzo*”, “*se scrivi qualcosa, fuori dalla scuola ti ammazzo*” e “*prova a fare qualcosa e muori, te lo giuro*”; nello stesso frangente, inoltre, il sig. Miracle Osazuwa tentava per due volte, senza riuscirci, di aggredire lo stesso direttore di gara;

**c)** della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essere comparso dinnanzi al Collaboratore della Procura federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente in data 7 giugno 2024 e in data 13 giugno 2024, sebbene regolarmente convocato, senza addurre alcun giustificato motivo;

**2)** la società **A.S.D. FC Torrione Calcio 1919** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli atti ed ai comportamenti posti in essere dal sig. Miracle Osazuwa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

Con provvedimento del 9 agosto 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 2 settembre 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Con successivo provvedimento del 24 agosto 2024 è stato comunicato il differimento della trattazione del procedimento al 3 settembre 2024 per impedimento del Tribunale, impegnato il 2 settembre 2024 quale Collegio di Garanzia per le operazioni elettorali della Assemblea successivamente fissata dal Presidente del Comitato Regionale Marche.

**Il dibattimento**

Alla sopra indicata udienza è comparso l’avv. Fabrizio La Rocca, in rappresentanza della procura federale; nessuno per i deferiti.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto dalla documentazione prodotta dalla Procura e dagli atti di indagine risultano provati i gravi comportamenti messi in atto dal tesserato MIRACLE OSAZUWA nei confronti dell’arbitro sig. Sirio Dario Carabotto in occasione della gara ATLETICO CENTOBUCHI – ATLETICO AZZURRA COLLI disputata in data 28-04-2024 a Monteprandone.

Dal referto arbitrale risulta che al termine della gara il MIRACLE OSAZUWA, tesserato per la TORRIONE CALCIO 1919 e riconosciuto personalmente dal direttore di gara, è entrato nello spogliatoio dell’arbitro, proferendo nei suoi confronti le seguenti espressioni di contenuto intimidatorio: "*domani a scuola ti ammazzo, sei un pezzo di merda*"; uscito dallo spogliatoio, il tesserato ha colpito ripetutamente la porta d'ingresso dello stesso proferendo queste altre parole: "*apri pezzo di merda, sennò a scuola ti faccio ripagare tutto*".

Inoltre dal supplemento di rapporto redatto dall’arbitro ed inviato alla Procura in data 3 maggio 2024 dalla Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno il direttore di gara ha comunicato che il sig. MIRACLE OSAZUWA, suo compagno di classe, in data 29 aprile 2024 lo aveva aggredito fisicamente e lo aveva ripetutamente minacciato all’interno dell’Istituto Scolastico “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del Tronto, dagli stessi frequentato, proferendo nei suoi confronti, in vari momenti della giornata, le seguenti testuali espressioni: “*se scrivi qualcosa ti ammazzo*”, “*fuori da scuola muori*”, “*se mi fai qualcosa ti meno qua in classe, dopo scuola ti ammazzo te lo giuro*”; lo stesso MIRACLE OSAZUWA ha tentato nello stesso contesto di luogo e temporale, senza riuscirci, di aggredire fisicamente il direttore di gara.

La prova delle condotte appena riportate, poste in essere dal deferito MIRACLE OSAZUWA, emerge dalle risultanze del referto di gara e del supplemento allo stesso, nonché dalle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione da parte della Procura federale.

Infatti il direttore di gara ha dichiarato:

*“ Il giorno*  *29/04/2024 sono entrato in classe ed Osawa Miracle, che era già seduto al suo posto, mi si è rivolto con fare minaccioso dicendomi "se scrivi qualcosa di quello che è successo ieri ti ammazzo", “se scrivi qualcosa fuori della scuola ti ammazzo", “prova a fare qualcosa e muori, te lo giuro". Poco dopo mentre uscivamo dalla classe per recarci al laboratorio per la lezione di meccanica, Osazuwa Miracle si è posizionato davanti a me cercando, senza riuscirci, di farmi cadere, poi mi ha messo un braccio intorno al collo come per strangolarmi ma sono riuscito a divincolarmi. Successivamente sia lungo il tragitto che dentro al locale adibito a spogliatoio nel quale ci siamo recati per indossare la tuta idonea a svolgere attività di laboratorio ha continuato a minacciarmi sempre con le stesse frasi già dette*. *Preciso che ii professor V. L., presente in quanta docente, non si è accorto di nulla. Finita la lezione di laboratorio mi sono recato dalla preside per rappresentare quanta accadutomi con Osazuwa Miracle ma essendo lei assente mi sono recato dalla coordinatrice di classe. Successivamente durante la lezione di Inglese Osazuwa Miracle, che non faceva parte del mio gruppo di studio e che si trovava al piano inferiore, è salito dove mi trovavo e si è lamentato del fatto che avessi riferito l'accaduto alla coordinatrice e ha ricominciato a minacciarmi urlando sempre con le stesse frasi. A questo punto è stato allontanato dal docente presente nell'aula e da quella che gli stava facendo lezione al piano inferiore. A seguito di ciò sono stati presi dei provvedimenti nei confronti di Osazuwa Miracle che è stato sospeso dalle lezioni per una settimana*.”.

Alla luce di tutto ciò è evidente che il deferito vada sanzionato per i gravi comportamenti messi in atto nei confronti dell’arbitro ed il Tribunale ritiene congrua ed equa la sanzione di 12 giornate di squalifica richiesta dalla Procura federale.

Come da univoca giurisprudenza in materia, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità oggettiva della società FC TORRIONE CALCIO 1919 per la quale era tesserato il MIRACLE OSAZUWA al momento degli eventi: ciò anche se i comportamenti incriminati sono stati messi in atto alla fine di una gara alla quale non partecipava la società deferita e durante l’orario scolastico, ovvero in due occasioni nelle quali la FC TORRIONE CALCIO 1919 non aveva un controllo diretto del proprio tesserato.

A parere del Tribunale, ciò attenua la responsabilità della società deferita per cui si ritiene congruo applicare la sanzione della ammenda di euro 200,00 alla FC TORRIONE CALCIO 1919.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

* al sig. MIRACLE OSAZUWA la squalifica per 12 ( dodici gare );
* alla società FC TORRIONE CALCIO 1916 l’ammenda di € 200,00 (duecento/00)

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 13 settembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/09/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 13/09/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |